



Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5°
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo

Prot. n. 11608

del 26 maggio 2023

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cocco 091/7074428

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso 091/7074414

OGGETTO: Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023 –

Quesito e chiarimenti attribuzione voti.

**Alle Prefetture – Uffici Territoriali di Governo
della Sicilia**

e per il loro tramite

Ai Comuni interessati al voto

Perviene a questo Ufficio Elettorale, da parte della Prefettura di Messina, un quesito in ordine all'attribuzione voto di una particolare fattispecie complessa. Per la sua genericità la presente viene rivolta a tutte le Prefetture che avranno cura di diramarla ai comuni interessati al voto.

Ci si riferisce al caso in cui un elettore manifesti la propria volontà apponendo un crocesegno su due candidati a sindaco e scrivendo, nel riquadro appositamente dedicato, i cognomi di due candidati a consiglieri comunali, uno di genere maschile e l'altro di genere femminile, di una lista collegata ad uno dei candidati a sindaco già segnati.

Giova qui ricordare, tralasciando l'*excursus storico*, il disposto normativo vigente della legge regionale 15 settembre 1997 n° 35 che, agli articoli 2, 3 e 4, dispone sulla modalità di voto che l'elettore può manifestare così come disposto anche dall'articolo 38 del D. P. Reg. 20 agosto 1960 n° 3.

La piena ed esclusiva titolarità delle operazioni di scrutinio del voto è degli Uffici di Sezione (articolo 48 e seguenti del D. P. Reg 3/1960) anche in virtù del fatto che loro hanno piena visione e contezza della scheda votata e quindi possono stabilire se il crocesegno apposto in più possa essere inteso come un segno identificativo oppure no.

Inoltre nel precitato D. P. Reg. 3/1960 l'articolo 44 dispone: *“La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dello elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.*

Sono nulli i voti contenuti in schede:

- 1) che non sono quelle prescritte dall'art. 16 o non portino il bollo o le firme richiesti dall'art. 31;*
- 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.”*

Appare opportuno sottolineare che in materia elettorale vige il principio del c.d. "*favor voti*", per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

È ricchissima la casistica in materia di interpretazione della **volontà dell'elettore**. Devono essere fatti salvi tutti i voti dai quali si può desumere l'effettiva volontà dell'elettore e per i quali si può escludere una volontà di farsi riconoscere (Consiglio di Stato - V Sezione, 31 luglio 1998, n. 1149), mentre devono essere dichiarati nulli solo i voti nei quali siano presenti inequivocabili segni di riconoscimento a tal fine preordinati (Consiglio di Stato - V Sezione, 21 novembre 2003, n. 7635).

La sussistenza di un segno di riconoscimento è un'eccezione rispetto al principio della salvaguardia della volontà dell'elettore (Consiglio di Stato - V Sezione, 13 settembre 1991, n. 1160), per cui qualunque segno grafico, non il solo crocesegno, è valido per l'espressione del voto, purché non preordinato al riconoscimento dell'elettore (Consiglio di Stato - V Sezione, 22 aprile 1992, n. 355) e la sua collocazione nella scheda non è necessariamente obbligatoria (Consiglio di Stato - V Sezione, 22 marzo 1995, n. 457).

Poiché l'elettore che ha sbagliato ad esprimere il voto può chiedere un'altra scheda, devono essere annullate le schede in cui compaiano cancellature di voti precedentemente espressi (Consiglio di Stato - V Sezione, 21 settembre 1996, n. 1149). È segno di riconoscimento ogni traccia rilevata sulla scheda estranea alle esigenze di espressione del voto (Consiglio di Stato - V Sezione, 22 giugno 1996, n. 790), ma tali non sono errori ed incertezze grafiche e l'imprecisa collocazione del voto nella scheda (Consiglio di Stato - V Sezione, 25 febbraio 1997, n. 199) oppure la presenza di macchie tipografiche sulla scheda (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 31 maggio 2005, n. 352). Un tipico segno di riconoscimento è costituito dall'uso nella votazione di uno strumento diverso dalla prescritta matita copiativa, per esempio la penna biro (per tutte: T.A.R. Puglia - Lecce, 20 febbraio 1981, n. 37).

Per quanto sin qui rappresentato emerge che il principio del "*favor voti*" è prevalente rispetto all'annullamento del voto che interviene solo quando i segni e le scritture sulla scheda di votazione consentono di ritenere inoppugnabilmente la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto.

L'elemento della riconoscibilità del voto deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomala modalità di espressione possa essere giustificata ragionevolmente da casi fortuiti e non intenzionali.

Infine si evidenzia che va dichiarata nulla la scheda quando ci sia contraddittorietà ed incertezza in ordine alla portata effettiva della volontà dell'elettore per la concomitante presenza di più rilievi (Consiglio di Stato V Sezione, 25 luglio 2011, n. 4453).

Si tenga inoltre presente che nella scheda, anche se è unica, l'elettore manifesta la propria volontà per due elezioni distinte e separate: una per i candidati a sindaco e l'altra per i candidati al consiglio comunale e pertanto l'annullamento di una parte della scheda non inficia l'altra. Va da sé che, se viene annullata parzialmente la volontà dell'elettore perché non espressa in maniera chiara ed univoca tale da far emergere la propria volontà, l'effetto trascinamento non appare applicabile.

Per quanto sopra detto si ribadisce che dichiarare l'attribuzione e/o l'annullamento del voto non rientra fra i poteri e/o le funzioni di questo Dipartimento Autonomie Locali.

**Il Dirigente del Servizio V
Giovanni Corso**